

**CAMERA DEI DEPUTATI** N. 2430-A**RELAZIONE DELLA VI COMMISSIONE PERMANENTE**

(ISTRUZIONE E BELLE ARTI)

(RELATORI: **ROMANATO**, *per la maggioranza*  
**NATTA**, *di minoranza*)

SULLA

**PROPOSTA DI LEGGE****d'iniziativa dei Deputati FANFANI, RUMOR, PICCIONI, FORESI,  
GUI, CONCI ELISABETTA, SALIZZONI, ZACCAGNINI***Annunziata il 21 luglio 1956*Provvedimenti per consentire ai capaci e meritevoli  
di raggiungere i gradi più alti negli studi*Presentata alla Presidenza il 23 marzo 1957***RELAZIONE DELLA MAGGIORANZA**

ONOREVOLI COLLEGHI! — L'importanza veramente fondamentale della proposta di legge di iniziativa degli onorevoli Fanfani, Rumor, Piccioni ed altri, sottoposta al nostro esame, ci sembra balzi evidente anche ad una prima lettura sia pure superficiale e la impressione che se ne ha, anche di primo acchitto, è una impressione felice e altamente positiva.

Essa, come è detto nella relazione che gli onorevoli proponenti hanno preposto agli articoli, si ispira all'articolo 34 della Costituzione, commi terzo e quarto, che afferma: « I capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi, hanno diritto di raggiungere i gradi

più alti negli studi. La Repubblica rende effettivo questo diritto con borse di studio, assegni alle famiglie, ed altre provvidenze che devono essere attribuite per concorsi ».

Vi sono, è vero, altre provvidenze in materia dovute a lasciati di cittadini benemeriti, a enti pubblici e privati, ad Istituti di credito e ad Associazioni varie, la cui generosità non può essere né taciuta né sottovalutata; c'è stata ultimamente la legge n. 645 del 9 agosto 1954, che prevede lo stanziamento di 500 milioni per borse di studio ad alunni capaci e indigenti, cifra indubbiamente discreta, ma ci pare proprio che la proposta di

legge in esame costituisca il primo tentativo veramente serio ed organico di attuazione del precetto costituzionale.

Il principio fondamentale di questa proposta è costituito dalla necessità di rendere concretamente possibile la istruzione e la educazione del popolo, dei più umili che sono, spesso, anche i migliori, dei più poveri, purché capaci e meritevoli: non si tratta perciò di un aiuto indiscriminato, ma di aiutare i migliori nel campo della maggiore indigenza.

Vorrei aggiungere che questa proposta di legge sopperisce anche, in parte, alla mancata attuazione della scuola dell'obbligo fino al 14° anno di età, pur non volendone essere né un surrogato né un comodo diversivo, come hanno detto e scritto alcuni nostri oppositori; sia detto chiaro subito, senza possibilità di equivoci, che la scuola dell'obbligo è e rimane un pilastro basilare della nostra vita nazionale con le finalità vaste e profonde che essa si propone e che sono state il motivo ispiratore dei costituenti.

A noi veramente sembra, come legislatori e come uomini della scuola, che forse nessun principio della Costituzione meriti tanta attenzione e tanta cura da parte del Parlamento quale quello della rapida e integrale attuazione della scuola dell'obbligo: tema sul quale ci siamo anche recentemente e a lungo soffermati in quest'Aula e sul quale non mancheremo di tornare con estrema insistenza. La proposta Fanfani provvede, è vero, in parte a sopperire alla *attuale* carenza dello Stato in questo settore, ma provvede anche alla continuazione degli studi oltre il 14° anno, secondo il principio, che ormai è universalmente accettato, non della istruzione minima a tutti, ma della istruzione massima a tutti e particolarmente ai migliori e più capaci.

La maggioranza della Commissione ritiene che su questi principi si possa essere tutti d'accordo se è vero, come è vero, che è da tutti ormai riconosciuto ed affermato il dovere dello Stato di fornire a tutti i cittadini, rispettandone i preminenti diritti personali che scaturiscono dalla loro vocazione umana, e gratuitamente, quel grado di istruzione che permette a ciascuno di adempiere alla sua funzione sociale con sufficiente senso di responsabilità.

Non ci sembra inopportuno riportare a questo punto alcune affermazioni fatte in materia da Padre Gemelli, rettore della Università cattolica di Milano, nel discorso inaugurale dell'anno accademico tenuto l'8 dicembre 1956: « Il tratto essenziale del problema sociale contemporaneo è la divisione

della società in due classi, in cui una, quella dei lavoratori, vive in condizione di inferiorità e di malessere, a causa di numerose e gravi deficienze delle istituzioni, della legislazione e del costume. Alla radice del malessere delle moltitudini lavoratrici sono molteplici fattori: d'ordine giuridico, quali il rapporto di dipendenza contrattuale da un datore di lavoro, cui non sempre le leggi e la coscienza morale impongono il rispetto della dignità del lavoro umano; d'ordine economico, quale la remunerazione spesse volte insufficiente ad un decente tenore di vita; d'ordine politico, quale la scarsa influenza sulla vita pubblica del Paese al cui benessere pure il lavoro offre l'apporto decisivo. Questi fatti concorrono a generare quel caratteristico senso di disagio morale del lavoratore di oggi, che si riassume nella incertezza dell'avvenire per la mancanza di consistenza economica, e in uno stato di precarietà di vita, che può essere permanente e finanche ereditario. L'attuale sistema scolastico, in quanto rende privilegio dei ricchi l'innalzamento culturale e sociale, è fattore non ultimo di siffatta condizione del lavoratore e perciò deve essere riformato. La libertà civile, l'uguaglianza giuridica e i diritti politici si riducono a mera finzione se non sono accompagnati da istituzioni che assicurino al cittadino una consistenza economica. Nei limiti in cui l'inferiorità culturale è causa di inferiorità economica bisogna combatterla per liberare la società da inique sperequazioni nella ripartizione dei beni. Da un punto di vista negativo l'aspetto sociale della riforma scolastica consiste nell'evitare che la scuola perpetui o aggravi le sperequazioni esistenti e nell'ottenere che contribuisca ad eliminarle.

Ma vi è una enunciazione positiva del problema, che deve essere posta a fondamento di alcuni provvedimenti mediante i quali la scuola deve essere socialmente riformata.

Poiché fine della società è lo sviluppo e l'elevazione della persona umana che vuol essere aiutata a raggiungere il posto rispondente al suo valore, alle sue capacità, alla sua vocazione professionale e sociale, un compito di prim'ordine spetta alla scuola nel perseguimento di quel fine. Di conseguenza le nostre riunioni si erano concluse affermando che un ordinamento scolastico che voglia essere in armonia con le esigenze fondamentali del progresso civile deve orientarsi al principio di offrire a tutti uguali possibilità di educazione come presupposto di eguali possibilità di vita.

Per questa via la scuola concorre alla soluzione del problema sociale.

Ogni cittadino, che, per adempiere ai doveri che provengono dal fatto di appartenere al nostro Paese, conosce la Costituzione italiana, sa che nella Costituzione il diritto di ogni cittadino all'istruzione è solennemente affermato...

Nella travagliata vita italiana di questo ultimo decennio molto si è fatto per dare attuazione, anche attraverso una opportuna legislazione, ai concetti fondamentali scaturiti dalla Costituzione. Non si può dire però che per la scuola questo sia stato svolto né con sufficiente sollecitudine, né con ferma volontà di tradurre le affermazioni della Costituzione in istituti, in ordinamenti legislativi. Ciò si comprende, se si pone mente che questa della scuola è materia incandescente, intorno alla quale le concezioni difese dai vari partiti più vigorosamente si urtano, annullando le iniziative di coloro che si propongono di agire ».

Tali affermazioni, che ci trovano pienamente consenzienti, provengono da un Uomo che ai problemi della educazione e della istruzione ha dedicato con passione tutta la sua vita.

Abbiamo fatto alcune accurate ricerche nel mondo universitario italiano e straniero, abbiamo avuto occasione di esaminare alcuni dati statistici relativi a varie Università italiane del nord e del sud e dobbiamo constatare con nostra grande soddisfazione che l'afflusso dei giovani alle porte delle nostre Università si va facendo sempre più intenso con l'apporto di tutte le categorie sociali, anche e soprattutto di quelle per le quali, fino a qualche decennio fa, tali porte purtroppo restavano invalicabili, date le strutture economiche della nostra società; l'impossibilità per moltissimi giovani di varcarle, mentre prostrava nella umiliazione e nel dolore genitori e figli, togliendo alla nazione il contributo di tante intelligenze, costituiva al tempo stesso la più tremenda condanna di una società così iniquamente concepita ed organizzata.

Quanto abbiamo detto ora apparirà più evidente se riporteremo alcuni dati in nostro possesso, non completi, non del tutto aggiornati né generali (perché non ne esistono purtroppo su scala nazionale), ma comunque sufficienti a darci una idea molto vicina al vero della situazione universitaria italiana per quanto riguarda la provenienza sociale degli studenti, quale si è venuta felicemente evolvendo in questi ultimi decenni.

Siamo grati al già ricordato Padre Gemelli per le preziose e documentate notizie

forniteci e al professore Diego de Castro, ordinario di statistica alla Università di Torino, per gli studi e le ricerche compiuti e i cui risultati sono apparsi in una serie di articoli pubblicati sulla *Nuova stampa* di Torino il primo e il 18 aprile 1955 e il 4 e l'11 gennaio 1956.

Da una inchiesta fatta sull'origine sociale degli studenti nell'anno scolastico 1911-1912, relativa a 8.863 iscritti (che costituivano il 34,65 per cento del totale degli iscritti) emergevano i seguenti dati:

figli di possidenti ed industriali . . . . .	39,61 %
figli di agricoltori, contadini, operai, braccianti, personale di servizio e « mestieranti » . . . . .	6,99 %
figli di insegnanti di vari ordini e gradi, di appartenenti alle forze armate, di impiegati non subalterni dello Stato, di enti privati e di pensionati . . . . .	15,62 %

Di difficile definizione risultava il rimanente 38 per cento circa.

Balza comunque evidente il prevalere della provenienza da classi economicamente più elevate, mentre estremamente bassa era la provenienza da umili origini.

Una seconda inchiesta condotta, con proporzione molto più vaste, 20 anni dopo, nel 1931-32, dava i seguenti dati:

figli di esercenti professioni ed arti liberali . . . . .	24,1 %
figli di proprietari e benestanti. . . . .	9,2 %
figli di addetti all'industria e all'agricoltura . . . . .	11,2 %
figli di impiegati . . . . .	17,2 %
figli di addetti al commercio. . . . .	12,4 %

Il paragone fra i dati delle due statistiche è difficile, soprattutto per la incompletezza della prima: però si può notare ed affermare fondatamente lo slittamento prodottosi, nel ventennio che va dal 1911 al 1931, dalle professioni più elevate a quelle esercitate dalla classe media: l'Università diveniva anche « un privilegio » della classe media, ma gli operai e i contadini erano sempre poco rappresentati.

Una recente indagine fatta in Francia (per citare un paese a noi vicino) dal *Bureau universitaire de statistique* nel 1952-53 ci informa che neppure in Francia la percentuale delle appartenenti alle classi più povere è alta.

Infatti:

figli di operai agricoli ed industriali . . . . .	2.94%
figli di funzionari e impiegati di ogni genere (classe media) . . .	42.66%
figli di artigiani e commercianti . . . . .	12.—%
figli di grossi proprietari impresari industriali capi impresa . .	34.63%

Le indagini che abbiamo compiute direttamente in questo periodo, e che trovano conforto e sostegno nei pochi e parziali studi e ricerche esistenti in materia e pubblicati da insigni studiosi, ci permettono di delineare il panorama della provenienza sociale del nostro mondo universitario odierno nel modo seguente:

figli di imprenditori . . . . .	5%
figli di liberi professionisti . . .	10%
figli di impiegati di ogni grado .	45%
figli di lavoratori in proprio . .	29%
figli di lavoratori dipendenti . .	11%

Le ultime due categorie abbiamo serio motivo di ritenere siano molto più basse nell'Italia meridionale ove sono invece più alte le prime.

Ripetiamo: si tratta di dati non assolutamente precisi ma molto vicini al vero e che ci offrono un quadro, sia pure approssimativo, ma non lontano dalla realtà, della attuale situazione universitaria.

Confrontandoli con quelli delle due precedenti statistiche rileviamo ancora una volta che, mentre la classe media, in questi ultimi quaranta anni, ha fatto notevolissimi progressi ed è diminuita quella elevata, è ancora bassa quella operaia e contadina, cui un regime veramente democratico come il nostro deve rivolgere le sue cure più attente e più generose.

Ormai dunque il nostro mondo universitario è nutrito, per quasi il 70 per cento dei suoi giovani, dalla classe media (impiegati, professionisti, piccoli commercianti e artigiani) e per circa il 10 per cento da figli di umili lavoratori, operai e contadini, mentre soltanto il 5 per cento è costituito dai cosiddetti « figli di papà » di classi notevolmente agiate; e sono quelli che in genere, forse, danno risultati meno soddisfacenti nel campo degli studi.

È questa una evoluzione veramente felice e confortante nel campo scolastico e sociale in genere: non più una scuola intesa come élite per una élite, ma ormai, per forza di

cose, per sviluppo di eventi, per incalzare inesorabile del processo storico e per nuova maturità di popolo, si va veramente realizzando il principio, da noi sempre affermato e sostenuto, del massimo della cultura a tutti i cittadini.

Questa ci pare sia stata l'origine, questa è stata la ragione profonda che ha ispirato la presente proposta di legge: questo è stato, direi, il motivo che ha mosso gli onorevoli proponenti a presentare questa proposta di legge la quale ha, per le ragioni fin qui dette e per i fini che si propone, una sua socialità evidente e confortante, lodevole e altamente apprezzabile.

Se la situazione è quella che abbiamo fin qui cercato, sia pure sommariamente, di esporvi, non è chi non veda come la proposta Fanfani si inserisca tempestivamente nel processo evolutivo in corso per favorirlo e aiutarlo nella sua realtà odierna e per permettere al mondo del lavoro, a tutto il mondo del lavoro, che avanza con una pressione veramente irresistibile, la conquista di quel posto che gli spetta nella società moderna con tutto il peso intellettuale, scientifico, tecnico, economico e sociale derivante dall'uso di energie troppo a lungo compresse o represses, e che hanno il diritto di esplodere in tutta la loro naturale, genuina ed umana potenza.

La proclamazione del diritto allo studio non è per noi, come qualcuno ha affermato, uno *slogan* pubblicitario e demagogico, ma trova la sua radice, come ho già detto, in una istanza sociale alla quale noi siamo particolarmente sensibili e che vogliamo favorire nel suo naturale e crescente sviluppo.

Se la scuola italiana, e soprattutto quella universitaria, è ancora strutturata secondo formule proprie di una società che va scomparendo molto più rapidamente di quanto non si avverta forse né dagli uomini che vivono nella scuola e né sempre né compiutamente da noi legislatori, è però certo che, a differenza di quanto avveniva nel secolo scorso e nei primi anni di questo secolo, l'allargarsi progressivo dell'area donde prendono origine gli studenti, fino ad estendersi ai più lontani e sperduti casolari delle Alpi, delle campagne e delle isole e alle famiglie più umili, nel senso operato dalla presente proposta di legge, imporrà, in un domani che possiamo ritenere vicino, quel rinnovamento radicale della nostra scuola che è ormai richiesto ed imposto dai tempi e dalle cose.

È evidente che, se tutti possono aspirare a compiere gli studi superiori, però, come la

Costituzione afferma, questo diritto deve essere riconosciuto solo ai capaci e meritevoli, ossia è necessario non già fare una selezione, che ci farebbe ricadere nell'attuale sistema erroneo, ma predisporre un ordinamento degli studi così variamente articolato e differenziato da preparare i giovani, quelli meritevoli e capaci, mediante una specifica formazione. Occorre cioè, durante tutta la vita scolastica, sin da quando essa viene iniziata da ragazzi, e poi su su alle varie fasi della vita evolutiva, dare un consiglio di orientamento che avvii i meritevoli e capaci agli studi universitari. « Non fare questo — afferma ancora il Gemelli già citato — vorrebbe dire mantenere l'attuale pleora di studenti universitari che ad un certo momento, stanchi e disillusi, abbandonano gli studi, ovvero arrivano malamente e faticosamente al conferimento di una laurea che ha un puro valore accademico e della quale la vita, con la sua severità, dimostrerà ben presto, agli illusi che l'hanno conseguita, la sua inefficace pratica e soprattutto sociale ».

A conferma di queste parole si tenga presente che il numero dei fuori corso nelle migliori Università è in media del 30 per cento degli iscritti e che, in alcune Università e per alcune Facoltà, si arriva a punte dell'80 per cento, e sono in questa facoltà numerosi i giovani che impiegano il doppio degli anni prescritti per conseguire la laurea.

Non è nostro compito, perchè esula dal tema specifico della nostra relazione, addentrarci in questa disamina certamente seria ed appassionante, ma non potevamo esimerci dall'accennare, sia pure di sfuggita, a questo aspetto, oserei dire oggi drammatico, della nostra scuola in genere e di quella universitaria in ispecie, se non altro per richiamare ancora una volta l'attenzione del Parlamento, del Governo e della pubblica opinione su un problema la cui soluzione non ci pare ulteriormente differibile.

È un problema interno ed è, e diventerà sempre più, specie dopo la felice conclusione del Mercato europeo, un problema di carattere internazionale: il rinnovamento e la disciplina dell'ordinamento scolastico e professionale furono già tema vivo della vecchia Società delle Nazioni e Paesi civili quali gli Stati Uniti, l'Inghilterra, la Germania, e la Francia vi si sono da tempo accinti e vi lavorano tuttora con risultati che possiamo obbiettivamente ritenere ottimi.

Ci sia consentito — a conclusione di questa breve digressione — di insistere perché noi italiani non ci troviamo ad arrivare ultimi e

comunque con un ritardo che potrebbe essere pregiudizievole alla nuova Comunità europea che si va concretamente delineando e nefasto per i nostri stessi interessi.

L'afflusso nelle scuole medie superiori e nelle Università di giovani provenienti per oltre l'80 per cento dalla classe media e impiegatizia, che è povera, e da umili ceti, come abbiamo già detto, ha creato una situazione generale di crescente impoverimento, per cui, se le scuole medie superiori e le Università erano, fino a qualche decennio fa, privilegio di pochi e ricchi, oggi sono il confortante campo di studio e di formazione dei poveri.

Tale situazione apparirà più evidente se pensiamo all'enorme numero di giovani costretti, per studiare, a lavorare.

G. B. Zorzoli, giovane della Università di Torino, in un suo pregevole studio dal titolo « *L'Università e un'inchiesta sugli studenti lavoratori* », edito nel 1956, scrive tra l'altro: « Il crescente contributo delle categorie meno abbienti, se da un lato ne attesta le migliorate condizioni di vita e la costante spinta ascensionale, per altro verso giustifica l'elevata percentuale di studenti costretti a lavorare per mantenersi agli studi. Quando la famiglia non gode di sufficiente agiatezza, per il giovane non rimane che una alternativa: abbandonare l'idea di una laurea, oppure accompagnare il curriculum universitario con un'altra attività sufficientemente remunerativa ».

Ecco il fatto nuovo: *lo studente lavoratore*. Questa necessità assoluta di lavoro per studiare è una delle ragioni della fine del goliardismo, che se fu per molti aspetti espressione simpatica di giovinezza impetuosa ed appassionata fu anche, per altri aspetti, espressione deteriore di spensieratezza talora spregiudicata e di sicurezza del vivere: oggi la necessità del lavoro ha purtroppo smorzato certi entusiasmi ed ha fatto maturare, talora fin troppo precocemente, tanta parte della nostra gioventù studiosa.

Moltissimi studenti, certo molto più di quanto comunemente non si creda, oggi lavorano per studiare, con tutti i danni che ovviamente ne derivano. Siamo certamente nel vero se affermiamo che il 50 per cento degli studenti è oggi in tale dura situazione e tale cifra abbiamo fondatissimo motivo di ritenere che pecchi, e notevolmente, per difetto, non certo per eccesso.

Molti studenti universitari devono quindi scegliere le facoltà, oltre che entro i limiti imposti dai loro diplomi di scuola secondaria, a seconda delle loro necessità economiche e

mai delle loro attitudini: facoltà cioè che si possano disertare per lavorare e nelle quali si possano poi sostenere gli esami. « Selezione quindi a rovescio », come bene annota il professore De Castro, nociva, oltre che in sé, anche, e soprattutto, nei riguardi di una equa e proporzionata distribuzione nelle diverse professioni.

Tale lavoro assume tutte le forme e tutti gli aspetti, da quello manuale e intellettuale in prevalenza, a quello di impiego, di ufficio, di scuola pubblica o privata, permanente o stagionale, e talora doppiamente necessario, perché con esso il giovane deve mantenere se stesso e provvedere anche, e spesso, alla famiglia.

Citiamo, a riprova delle nostre affermazioni, alcune risposte date in merito, nel corso di una inchiesta, da giovani studenti torinesi e pubblicate sulla rivista *Ateneo*: « Desidererei sentirmi studente, ma mi sembra spesso, invece, di essere quasi un condannato ai lavori forzati »; « L'Università è per me un luogo dove si danno esami e si pagano le tasse »; « per noi studenti universitari lavoratori non esiste vita universitaria e vita sociale, ma solo vegetativa ».

Sono affermazioni esagerate? Non rispondenti sempre e del tutto al vero? Possiamo — per ipotesi — anche ammetterlo: sono comunque l'indice triste di una situazione grave e dolorosa che va curata, medicata e, se possibile, guarita.

La proposta di legge Fanfani affronta fra l'altro, e decisamente, anche questa situazione, cui pone un indubbio e salutare rimedio che, se non potrà portare alla totale eliminazione del male, ne mediccherà le ferite più profonde e dolorose. Ed allora noi ci sentiamo di respingere tranquillamente, anche per questa ragione, la facile accusa di demagogismo e di retorica, espressa con troppo superficialità dai nostri avversari, ai quali ci sarebbe fin troppo comodo ritorcere l'accusa che essi hanno formulato nei confronti della legge in esame: non lo vogliamo fare, e non certamente per mancanza di solide argomentazioni, ma perché ci sembra meschina e pietosa la polemica su argomenti tanto impegnativi e tanto delicati, sui quali ci potrà essere divergenza nel prospettare soluzioni, ma ci dovrebbe essere unanimità nel suggerimento dei rimedi più efficaci: non siamo però così ingenui da credere che lo sforzo poderoso che lo Stato si accinge a sostenere, se la proposta Fanfani avrà l'approvazione del Parlamento, possa riscuotere, come dovrebbe, tale unanimità di consensi.

\* \* \*

Un altro punto vogliamo precisare: il costo degli studi secondari inferiori e superiori per chi abiti in luogo ove non esista la scuola che frequenta. In via approssimativa esso può essere così valutato:

<i>scuola media inferiore triennale:</i>	
tasse, libri, viaggi, mantenimento fuori casa per buona parte del giorno (in tre anni) . L.	450.000
<i>scuola secondaria superiore quinquennale:</i>	
tasse, libri, viaggi, mantenimento fuori casa per buona parte del giorno o per tutta la settimana (in cinque anni) . . . »	1.250.000
<i>scuola universitaria, stimata in 4 anni:</i>	
tasse, contributi di segreteria ed altri. . . . . »	190.000
libri e materiale di studio »	80.000
spese di mantenimento costante fuori casa, viaggi ecc.. . »	1.200.000
Totale . . . L.	1.470.000

Quindi una famiglia, non residente in località sede di scuola, per portare un figlio alla laurea, deve affrontare complessivamente in 12 anni una spesa minima di lire 3.170.000: e la cifra pecca senza dubbio per difetto.

E tali cifre diventano notevolmente maggiori per talune facoltà (ingegneria e medicina) per le quali la durata degli studi è rispettivamente di cinque e sei anni e il prezzo dei libri è particolarmente elevato.

Quante sono oggi in Italia le famiglie in grado di sostenere spese dell'entità di quelle sopra esposte?

Una risposta si potrà avere considerando la distribuzione dei redditi tra le famiglie italiane, quale risulta dalla inchiesta parlamentare sulla miseria, e che possiamo così riassumere:

famiglie con un tenore di vita <i>misero</i> (e cioè con l'abitazione sovraffollata, consumi nulli o scarsissimi di carne, zucchero e vino) . .	11,7 %
famiglie con un tenore di vita <i>disagiato</i> . . . . .	11,6 %
famiglie con un tenore di vita <i>medio</i> . . . . .	64,7 %
famiglie con un tenore di vita <i>elevato</i> . . . . .	11,— %

Per le due prime classi di famiglie è del tutto superfluo chiedersi se nei loro bilanci possano inserirsi cifre di spesa per studi superiori quali quelle illustrate.

Le famiglie a tenore di vita medio, secondo la stessa inchiesta Vigorelli, si distribuiscono fra le tre classi di redditi da lire 600.000, da lire 900.000, da lire 1.200.000.

È quindi per le prime assolutamente impossibile, per le altre molto difficile e per la terza possibile che possano portare uno dei figli alla laurea, se si tiene presente che globalmente devono sottrarre al loro bilancio familiare, per almeno 12 anni, oltre 250.000 lire all'anno.

Supposto quindi che una famiglia con reddito intorno a lire 1.200.000 annue possa portare un figlio al compimento finale degli studi, resta il problema degli altri eventuali figli, dato che la media del numero dei figli di una famiglia italiana si aggira intorno ai due. Pochissime famiglie sono in grado di sopportare il doppio onere che spesso è quasi contemporaneo. Ciò è tanto più vero per le regioni meridionali ove i redditi familiari sono nettamente inferiori e il numero dei figli superiore.

Riassumendo quindi, si può fondatamente presumere che solo il 36 per cento circa delle famiglie italiane possa indirizzare un proprio figlio fino all'università e che quindi circa *tre quarti* complessivamente dei giovani italiani si veda chiusa a priori la via degli studi per l'assoluta impossibilità di pagarne il costo.

Queste conclusioni trovano ulteriore convalida nei risultati della inchiesta fatta dall'Istituto Doxa nel 1955, condotta sulla base che il 75 per cento delle famiglie di quattro persone giudicava reddito sufficiente al proprio mantenimento quello compreso entro lire 60.000 mensili (cioè 15.000 *pro-capite*).

L'inchiesta Doxa ci offre la seguente scala percentuale dei redditi familiari:

redditi fino a L.	240.000 . . . . .	7 %
»	»	»
»	360.000 . . . . .	12 %
»	»	»
»	600.000 . . . . .	26 %
»	»	»
»	900.000 . . . . .	19 %
»	»	»
»	1.200.000 . . . . .	16 %
»	»	»
»	1.800.000 . . . . .	6 %
»	»	»
»	oltre le » 1.800.000 . . . . .	4 %
»	incerti o non valutabili . . . . .	10 %

Ancora più evidente ed eloquente ci appare la distribuzione dei redditi medi familiari, in relazione all'occupazione del capo

famiglia, quale emerge da quest'altra inchiesta Doxa, esperita sempre nel 1955:

Datori di lavoro e dirigenti . . . . .	L. 122.000 mensili
Agricoltori conduttori . . . . .	» 72.000 »
Braccianti agricoli . . . . .	» 34.000 »
Artigiani indipendenti . . . . .	» 52.700 »
Operai qualificati . . . . .	» 51.300 »
Operai non qualificati . . . . .	» 41.500 »
Impiegati . . . . .	» 70.100 »
Casalinghi . . . . .	» 46.800 »
Condizioni non professionali . . . . .	» 56.900 »

Dai dati in nostro possesso di un'altra indagine condotta con diligente cura da un istituto di statistica di un nostro Ateneo risulta che in Italia nel 1952, su 11.000.793 famiglie, soltanto 1.000.041 avevano un reddito superiore alle 960.000 lire annue, cioè l'8 per cento del complesso delle famiglie.

Si può quindi concludere affermando che oggi in Italia vi è una obiettiva impossibilità economica per i ceti popolari di mandare almeno un figlio agli studi superiori: tale impossibilità, triste privilegio di questi ceti, mentre induce ad amare constatazioni, sulle quali non ci diffondiamo solo per ragioni di tempo e per amore di patria, che sbarra le porte del sapere iniquamente a tante giovani energie bisognose più delle altre e spesso assetate di cultura e di scienza, se è una vergogna per un paese che voglia chiamarsi veramente civile, è carica di pericoli per la pace sociale, perché mantiene e perpetua secolari, tristi divisioni di ceti e di classi, osta ad un fondamentale diritto umano e cristiano, sancito dalla Costituzione e costituisce un grave sperpero di capacità latenti che potrebbero essere altrimenti feconde di magnifiche iniziative intellettuali, scientifiche, tecniche e pratiche.

Anche e soprattutto a questi ceti, sui quali si riversa quotidianamente dalla stampa e nelle piazze tutta la retorica di cui sono capaci troppi predicatori del nostro Paese, per promettere paradisi di felicità futura e per accusare di incapacità la classe dirigente, a questi ceti umili e per troppo tempo dimenticati, provvede con notevole generosità, con amore e con fede, privi di ogni falsa demagogia, e specialmente con spirito di umiltà, la proposta Fanfani. Innanzi alla concreta realtà che noi opponiamo alle parole, innanzi alla prova di capacità e di coraggio offerta dai colleghi che hanno proposto la presente legge, la minoranza social-comunista

si è chiusa in un ostinato silenzio oppositore, senza neppure degnarsi di esporre le proprie ragioni di dissenso ed ha chiesto la rimessione della legge in Aula.

È stato da qualcuno detto e scritto che tale legge comincia a costruire dal tetto per scendere poi alle fondamenta: ci pare sia proprio l'opposto: si comincia dalle fondamenta, si gettano le basi di una genuina giustizia che, se trova espressione nei dettami costituzionali, ha le sue più profonde radici nella nostra coscienza cristiana, civile ed umana che di quei dettami è stata l'ispiratrice e l'anima-trice.

Si fa oggi quello che non era mai stato fatto nel passato, e lo si fa senza togliere nulla alle altre costruzioni progettate o in corso di esecuzione, con la visione obbiettiva della realtà presente e con lo sguardo felicemente fisso verso l'avvenire e sul piano interno e sul piano internazionale.

Del resto quanto siamo venuti dicendo sin qui prova conforto e sostegno autorevoli nei risultati e nelle conclusioni emersi dalla Conferenza dei rettori e dei vice cancellieri delle Università europee, tenuta a Cambridge nel luglio del 1955, sotto gli auspici della Unione europea occidentale; in essa è stato esaminato il problema della selezione e soprattutto della qualificazione personale degli studenti, sono state raccomandate guida e assistenza allo studente nella scelta dei suoi studi, per un efficace formazione e preparazione non solo individuali ma anche sociali, tenendo presente che nel mondo attuale, in cui così vive e crescenti sono, e diventano ogni giorno più, le istanze sociali, occorre che si consideri che le professioni non possono più ormai essere ritenute, come nel passato, soltanto l'esercizio di una attività individuale, ma devono anche essere sentite nella loro portata sociale ed inserite in tale socialità; è stato inoltre deplorato il fatto che tanti studenti siano oggi costretti a dedicare parte del loro tempo al lavoro, per guadagnare quanto è loro necessario, perché questa attività di lavoro è a detrimento degli studi e della salute del giovane e si sono infine formulati i voti perché i giovani capaci e meritevoli ma poveri vengano, con « borse di studio », posti in condizione di accedere agli studi più alti, perché la società non rimanga ulteriormente priva di un così formidabile contributo di intelligenza e di capacità creative ed inventive proprio nel momento storico in cui di esse ha il più assoluto bisogno.

E se infine si vorrà, anche solo per un attimo, come è stato autorevolmente affer-

mato, pensare che gli anni trascorsi nella scuola secondaria ed universitaria sono, in fondo, un servizio sociale, un servizio reso alla comunità, la quale poi si avvale beneficamente dell'opera dei maestri, dei medici, dei magistrati, dei tecnici e degli inventori, non sarà difficile concludere che la società ha un debito, ed alto, con tutta la scuola in genere e con la Università in ispecie.

E veniamo da ultimo ad un esame, sia pure sintetico, della proposta di legge in oggetto nel suo insieme e nei suoi dettagli, con gli emendamenti di forma che noi crediamo opportuno proporre e raccomandare.

L'onere finanziario previsto dall'applicazione della proposta di legge Fanfani, nel caso massimo, che è di difficile realizzazione, in cui siano assegnate tutte le 49.000 borse di studio (si presume che oltre un terzo di coloro che usufruiscono delle borse giunga fino alla fine degli studi universitari, calcolati al limite massimo, e non frequente, di sei anni) ascenderebbe a 11 miliardi 880 milioni di lire: naturalmente a tale cifra si giungerebbe quando la legge, se confortata dall'approvazione del Parlamento, fosse giunta alla sua totale applicazione, nell'esercizio finanziario 1966-67.

È un onere indubbiamente cospicuo, che però è diluito nel tempo.

Si comincia infatti nel primo anno 1957-58 con la assegnazione di 9.000 borse, per una spesa di lire 1 miliardo e 760 milioni, che viene raddoppiata l'anno successivo e via di seguito fino a giungere, dopo cinque anni, ad una spesa di lire 7 miliardi e 680 milioni, per complessive 37.000 borse a studenti di scuole secondarie inferiori e superiori così ripartite: 12.000, di lire 140.000 ciascuna, per la scuola secondaria inferiore triennale e 25.000, di lire 240.000 ciascuna, per la scuola secondaria superiore in gran parte quinquennale.

Poiché nell'anno 1960-61 una prima aliquota di studenti, che hanno usufruito della borsa, è giunta, con il conseguimento del diploma di scuola secondaria superiore, alla fine del ciclo di studi medi e può accedere all'Università, a partire dall'anno 1961-62, comincia la assegnazione annuale, per sei anni consecutivi, durata massima dei corsi universitari, di 2.000 borse universitarie di lire 350.000 ciascuna, che perciò raggiungeranno, nell'anno 1966-67, il numero totale di 12.000, per una spesa complessiva di 4 miliardi e 200 milioni.

La spesa globale quindi da detto anno si consoliderebbe sulla cifra di 11 miliardi e 880 milioni e consentirebbe la erogazione



LEGISLATURA II — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

annuale e permanente di complessive 49.000 borse di studio tra tutti i tipi di scuole dell'ordine secondario e universitario.

Il meccanismo di applicazione della legge apparirà forse più chiaro dalla seguente tabella:

Anno scolastico	Numero borse di studio				Ammontare della spesa			Totale
	Medie inferiori	Medie superiori	Università	Totale	Medie inferiori 140.000	Medie superiori 240.000	Università 350.000	
	1957-58	4 000	5 000	—	9 000	560.000 000	1 200.000.000	
1958-59	8 000	10 000	—	18 000	1 120 000 000	2.400 000.000	—	3 520 000.000
1959-60	12.000	15.000	—	27 000	1.680 000 000	3 600.000 000	—	5 280 000 000
1960-61	12.000	20 000	—	32 000	1 680 000 000	4 800 000 000	—	6.480 000 000
1961-62	12 000	25.000	2.000	39 000	1 680 000 000	6 000 000 000	700 000 000	8 380 000.000
1962-63	12.000	25.000	4.000	41.000	1 680 000.000	6 000.000 000	1 400 000 000	9 080 000 000
1963-64	12 000	25.000	6 000	43 000	1 680.000 000	6.000 000 000	2 100 000 000	9 780.000 000
1964-65	12 000	25 000	8.000	45.000	1 680 000 000	6 000 000 000	2.800 000 000	10 480 000 000
1965-66	12 000	25 000	10.000	47 000	1 680 000 000	6 000 000 000	3 500 000 000	11 180 000 000
1966-67	12 000	25.000	12 000	49 000	1 680 000 000	6 000 000 000	4.200 000 000	11.880 000 000

L'emendamento che la maggioranza della Commissione propone all'articolo 2. se rende, rispetto al testo originario della proposta di legge, più gravosa. per i primi anni, la spesa, la riduce però progressivamente negli anni intermedi e comporta un piccolo aumento, calcolato in 480 milioni, nella spesa finale, quale era stata prevista dagli onorevoli proponenti.

Sempre in tema di spesa va però considerato che noi abbiamo calcolato che tutte le borse previste abbiano il loro titolare: il che vivamente noi auspichiamo. Ma poiché è probabile che ciò non avvenga per dolorosa mancanza, almeno nei primi anni, di studenti aventi tutti i requisiti richiesti, è facile dedurre che la spesa praticamente potrà subire delle riduzioni sensibili, che diventeranno veramente notevoli a mano a mano che si estenderà, come sta, sia pure lentamente, avvenendo, la scuola dell'obbligo che, come previsto dall'articolo 10, eliminerà via via tutte le borse contemplate per la scuola secondaria inferiore.

Possono usufruire delle borse, come è detto nell'articolo 1. gli alunni italiani che intendano frequentare scuole non esistenti nel comune di residenza, purché dimostrino

la propria attitudine a proseguire gli studi e che siano in condizioni economiche disagiate: in una parola « i capaci e i meritevoli, anche se privi di mezzi ».

L'emendamento proposto alla fine dell'articolo 1 e suggerito dalla Commissione Finanze e Tesoro, ha lo scopo di estendere maggiormente le condizioni di partecipazione al concorso per le borse, in modo da evitare la esclusione di giovani appartenenti a famiglie il cui reddito sia appena sufficiente alla vita. E poiché il criterio del minimo imponibile sull'imposta complementare di lire 540.000 è rigido, cioè non tiene conto della composizione numerica della famiglia, abbiamo creduto opportuno aggiungere anche il « massimo esente » proprio per il principio della maggiore larghezza cui ci siamo ispirati.

Un chiarimento ci pare opportuno dare all'emendamento proposto all'articolo 2: con esso si elevano le borse fin dal primo anno a 9.000, ripartendole in 4.000 per la scuola secondaria inferiore e 5.000 per la scuola secondaria superiore.

Si potrebbe essere di primo acchito indotti ad invertire la suddetta ripartizione, ma ci si accorgerà che siamo nel giusto, se si

penserà che, mentre le scuole secondarie inferiori ammontano già ad alcune migliaia e sono capillarmente estese a centinaia e centinaia di comuni (e si vanno sempre più estendendo), di gran lunga inferiore è il numero delle scuole secondarie superiori, concentrate in gran parte nelle grandi città e nei grossi comuni: per cui l'accesso ad esse, pure nella naturale riduzione e selezione che si sono venute operando nella scuola secondaria inferiore, comporta, per la grande massa degli studenti, spostamenti quotidiani anche notevoli dai loro comuni di residenza ai centri di studio. E le borse hanno proprio lo scopo di aiutare il giovane a sostenere le spese di viaggio, le spese di vitto e di alloggio, tanto è vero che è prevista, all'articolo 7, la riduzione di un terzo della borsa nel caso in cui lo studente possa agevolmente ritornare in seno alla propria famiglia.

Negli articoli 3 e 4 sono fissati i criteri e le modalità del concorso che del resto è sancito dall'articolo 34 della Costituzione. Sempre ispirandosi al criterio, che ha dettato anche l'emendamento all'articolo 1, di allargare quanto più è possibile, sempre nei limiti delle provate capacità, il diritto di accesso degli studenti alle borse, la maggioranza della Commissione ha ritenuto opportuno di abbassare da otto a sette decimi la media complessiva dei voti richiesta ai concorrenti, al termine degli studi elementari e di quelli secondari inferiori per avere diritto di partecipare al concorso, mentre ha mantenuto inalterato il principio degli otto decimi da conseguirsi proprio nell'esame di concorso.

Può sembrare questa ultima una media troppo alta, ma d'altra parte occorre riflettere che si vogliono e si debbono aiutare i migliori e i più capaci. È un dono quello che lo Stato fa, non una elemosina: è un dono che deve essere meritato, che esige garanzie e che vuole al tempo stesso costituire un incentivo.

Non si ripeterà mai abbastanza che si tratta di aiutare chi veramente vale e non potrebbe, senza questo aiuto dello Stato, accedere agli studi: gli indigenti ed i poveri dunque, ma che si dimostrino, per indubbie prove, capaci, notevolmente capaci. Questo è uno dei cardini della proposta di legge: aiutare intelligenze sicure e promettenti che resterebbero soffocate senza il concorso dello Stato.

D'altra parte il concorso, oltre ad essere sancito dalla norma costituzionale testé ricordata, ci sembra possa anche servire di

freno a quella inflazione dei voti nella scuola che potrebbe aver luogo, elevandoli dal 7 all'8, sia pure per nobili ed umane ragioni, e che costituirebbe un grave danno per la serietà della scuola, quando gli insegnanti sanno che lo studente dovrà sostenere una ulteriore prova.

Un punto che potrebbe destare qualche perplessità è quello riguardante la sessione estiva prevista nel secondo comma dell'articolo 3: non ci pare però sia assolutamente il caso di complicare le cose con due prove di concorso. È naturale, e questo potrà essere chiarito nel corso della discussione, che avranno diritto di partecipare al concorso dell'anno successivo i giovani che abbiano sostenuto le prove d'esame nella sessione autunnale.

L'emendamento aggiuntivo, posto alla fine dell'articolo 4 ci pare non richieda particolari illustrazioni; riguarda quei giovani che, non avendo avuto diritto a borse durante gli studi secondari, perché residenti in comuni aventi le scuole frequentate, maturano tale diritto a partire dal loro ingresso all'Università.

Le modalità di questo loro diritto vengono fissate dall'altro emendamento aggiuntivo posto alla fine dell'articolo 5: non ci sembra che a questi giovani, dopo otto anni di studio, coronato dal successo ottenuto negli esami di Stato, si possano imporre ulteriori prove d'esame: il loro passato scolastico, la media complessiva dei sette decimi raggiunta negli esami finali e la loro povertà economica sono titoli di per sé più che sufficienti e per accedere alle borse e per garantirci da ogni perplessità sulle loro intenzioni e per meritare tutta la nostra stima.

La distribuzione delle borse (articolo 6) verrebbe fatta tenendo conto della popolazione scolastica di ogni provincia. Nel caso in cui, in determinate provincie, per mancanza di idonei, si rendessero disponibili delle borse, esse verrebbero dal Ministero assegnate ad altre provincie in cui gli idonei fossero risultati in soprannumero.

La rateizzazione delle borse in quattro rate trimestrali anticipate, che verrebbero date alla famiglia del vincitore, è prevista dall'articolo 7. La borsa verrebbe confermata di anno in anno se lo studente, che usufruisce di essa, consegue come minimo nelle prove di scrutinio o di esame una media di sette decimi e una media di ventisette trentesimi in tutti gli esami universitari previsti nel piano della facoltà, con nessuna votazione inferiore a ventiquattro trentesimi, salva la eccezione

prevista dalla lettera b) della legge 18 dicembre 1951, n. 1951.

La media richiesta per gli universitari è comparativamente e proporzionalmente più alta di quella richiesta per gli studenti delle scuole secondarie, ma ci pare legittimo esigerla e per la raggiunta maturità del giovane e per la serietà degli studi e per le responsabilità che lo Stato si assume nel porre il giovane stesso nelle condizioni più favorevoli perché possa, senza preoccupazioni economiche, nella scrupolosa preparazione di studio e nella ricerca scientifica, prepararsi compiutamente all'esercizio della sua professione domani.

Ci sembra ovvio aggiungere (comma 5° dell'articolo 7) che naturalmente cessano dal godimento della borsa gli studenti la cui famiglia arrivi ad un reddito superiore a quello previsto dall'articolo 1 o venga a risiedere in comuni in cui esiste la scuola da frequentare.

La nuova dizione per l'articolo 9, suggerita dalla IV Commissione, ha una ragione prevalentemente tecnica e applica le variazioni di spesa derivanti dagli emendamenti apportati all'articolo 2 che, ripetiamo, non mutano la spesa totale prevista dal testo originario.

A questo punto, a costo di apparire degli ingenui, ci permettiamo di esprimere il voto che non si apra — meglio che non si riapra — anche in questa occasione l'annosa polemica tra scuola pubblica e scuola privata che sempre riaffiora, più o meno palese, ma serena e spesso convulsa, quando si discutono temi e leggi di carattere educativo, pedagogico e scolastico.

Il dire che la presente proposta di legge vuole aiutare, con l'abile scusa delle borse, la scuola privata, come da qualche parte si è udito mormorare, significa non volere a nessun costo porsi nella obbiettiva e serena condizione di spirito di intendere e di giudicare.

Noi non abbiamo pregiudizi di sorta né nei confronti della scuola statale, né nei confronti di quella non statale e constatiamo invece con sommo piacere che la polemica in materia, malgrado la sopravvivenza di certi polemisti di professione, si va sempre più spegnendo per lasciare il posto ad una più degna competizione sul piano della educazione, della preparazione e del rendimento finale degli studenti.

Ma ci sentiamo in dovere di ricordare agli ormai sparuti polemisti ad oltranza che esiste anche l'articolo 30 della Costituzione

che suona testualmente così: «È dovere e diritto dei genitori mantenere, istruire ed educare i figli». Non è quindi un diritto dello Stato, ma è un nostro diritto: noi affidiamo i figli allo Stato che non può e non deve dimenticare questo nostro diritto e questo nostro dovere e deve ad essi conformare la sua opera di educazione e di istruzione dei giovani. La priorità è quindi nostra, non è dello Stato, che deve adeguare la sua scuola alle aspirazioni e ai desideri della stragrande maggioranza dei cittadini e dei genitori italiani.

Ci sembra un punto base, ci sembra ovvio doverlo ripetere, ma abbiamo creduto di doverlo ribadire a scopo di netta e leale precisazione e a scanso di pericolosi equivoci.

Per quanto poi attiene alla presente proposta di legge e alle mormorazioni più sopra accennate, ci sembra di poter dire che purtroppo — e dico proprio purtroppo e per una ragione di giustizia distributiva e in difesa della libertà, che deve essere riconosciuta alle famiglie, di scegliere la scuola ritenuta più adatta all'educazione dei loro figli — la scuola non statale potrà annoverare pochissimi dei suoi alunni tra i vincitori delle borse, perché la gran parte di chi frequenta la scuola privata, per le note ragioni che essa deve vivere solo con i proventi di tasse che sono perciò notevolmente elevate, proviene da famiglie il cui reddito deve essere almeno discreto; e lo sforzo che tali famiglie sostengono andrebbe difeso e sostenuto, perché è l'espressione della loro libera volontà e del loro senso di coscienza e profonda responsabilità. E d'altra parte quanto è disposto dagli articoli 1, 4 e 5, che dettano le norme del diritto alle borse e dei relativi concorsi, ci sembra estremamente eloquente e non si presta né ad equivoci né a sottintesi.

\* \* \*

A conclusione di questa nostra relazione, crediamo di poter dire che questo recupero di 49.000 studenti, previsto dalla proposta di legge in esame, è un apporto veramente imponente che si dà alla scienza, alla cultura, alla scuola, al progresso stesso del nostro Paese.

È stato detto che in Italia non ci sono oggi tanti giovani capaci, meritevoli e bisognosi. Noi dissentiamo da questa affermazione e comunque rispondiamo che, se non ci sono oggi, si creeranno domani, perché riteniamo che la proposta Fanfani abbia anche lo scopo di scoprire, di selezionare e di sti-

molare energie latenti e di costituire un incentivo allo studio e alla cultura che possa veramente creare una sana e feconda emulazione.

Si tratta di quasi 50.000 giovani che altrimenti non potrebbero accedere in nessun modo agli studi né medi né superiori: di giovani selezionati sin dall'inizio, controllati nel loro studio dai 10 ai 24 anni, fino al termine degli studi universitari, con una selezione severa fatta nel campo degli indigenti ed accompagnata da un'altra selezione, altrettanto seria, operata nel campo della intelligenza.

Queste sono le garanzie che la proposta Fanfani ci offre e ci pare, a prescindere da qualsiasi posizione polemica e politica, che essa costituisca un motivo di orgoglio per il Parlamento italiano.

All'indubbio sforzo che lo Stato compie si contrappone il dono dell'intelligenza di questi ragazzi nel campo dello studio prima, sui banchi della scuola, e nel mondo più vasto della cultura, della scienza e del progresso, poi: è proprio un onere oggi per un onore ed una conquista che lo Stato ne avrà domani.

Si paga — per parlare in termini economici — oggi, ma si è ripagati, subito, dalla seria volontà di apprendere con cui i ragazzi affronteranno la vita di studenti e dall'apporto che daranno alla società, una volta laureati o diplomati, domani: apporto che perderemmo irrimediabilmente senza il concorso di questa proposta di legge.

A coloro che parlano, con una mentalità freddamente burocratica e gelidamente economica così profondamente annidata in tanti strati della pubblica opinione, di spese improduttive, tutte le volte che si tratta di spendere per la scuola, noi obiettiamo che

con questa legge, sotto l'apparenza di una spesa « improduttiva », sosterremo una delle spese più economicamente feconde che lo Stato si possa assumere a beneficio totale della collettività.

Abbiamo fatto alcune modeste considerazioni, abbiamo proposto alcuni emendamenti, ascolteremo volentieri, sia nel corso della discussione generale, sia nel passaggio ai singoli articoli, consigli, osservazioni, proposte e suggerimenti. Vorremmo però che si tenesse presente quanto abbiamo detto sullo spirito informatore della proposta di legge che ci auguriamo non venga svisato nel corso della discussione.

Sono questi temi e tesi sui quali è più facile il consenso che il dissenso: la bontà della legge, la sua umanità, la sua socialità crediamo possano costituire il tessuto connettivo di larghe adesioni. La consapevolezza dello sforzo che lo Stato si assume oggi per il bene di domani, il senso del nostro dovere compiuto verso l'articolo 34 della Costituzione, che sarebbe così in buona parte attuato, e soprattutto la soddisfazione del nostro dovere compiuto di fronte all'imperativo della coscienza morale, che deve valere quanto la Costituzione e più di essa, debbono ispirare e dettare la condotta a tutti noi che siamo nella scuola e che comunque proviamo da essa.

La maggioranza della Commissione quindi, pronta ad accogliere tutto ciò che possa servire a migliorare il meccanismo ed il funzionamento della proposta di legge in esame, confida che gli onorevoli colleghi la vorranno confortare del loro voto, specie se terranno l'occhio fisso alla sua intrinseca bontà e alla sua concreta e sostanziale socialità.

ROMANATO, *Relatore per la maggioranza.*

## RELAZIONE DI MINORANZA

ONOREVOLI COLLEGHI! — La proposta di legge sottoposta al vostro esame dovrebbe mirare nell'intento dei proponenti, e come esplicitamente afferma il titolo, ad una prima realizzazione del terzo comma dell'articolo 34 della Costituzione, il cui testo è opportuno richiamare per intero alla vostra attenzione:

« La scuola è aperta a tutti.

L'istruzione inferiore impartita per almeno otto anni è obbligatoria e gratuita.

I capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi, hanno diritto di raggiungere i gradi più alti degli studi.

La Repubblica rende effettivo questo diritto con borse di studio, assegni alle famiglie ed altre provvidenze che devono essere attribuite per concorso ».

È chiaro che l'articolo 34 affronta una serie di ben distinte e precise esigenze, affermando nel primo comma l'assoluta eguaglianza dei cittadini nell'accedere alla scuola, nel secondo il principio della obbligatorietà e della gratuità dell'istruzione di base per almeno otto anni, nel terzo il dovere dello Stato di rimuovere gli ostacoli di natura economica che possono impedire a giovani capaci e meritevoli di proseguire gli studi dopo il ciclo di istruzione che per tutti deve essere inteso come obbligatorio e pienamente gratuito, nel quarto infine i modi e gli strumenti per rendere effettiva la conquista della istruzione superiore da parte dei capaci e meritevoli.

Non può esservi dubbio pertanto che il terzo comma dell'articolo 34 pone un problema e sancisce un principio diverso e distinto da quello dell'istruzione gratuita e obbligatoria.

Ora occorre subito osservare che le disposizioni della proposta di legge Fanfani più che mirare ad una precisa e integrale attuazione di esso, affrontano, non senza qualche equivoco e confusione, entrambe le questioni indicate dall'articolo 34: da una parte l'esigenza di apprestare un qualche, sia pur parziale e limitato, rimedio alle gravi lacune esistenti nel campo della istruzione obbligatoria e gratuita; dall'altra l'impegno di fornire un aiuto ai giovani meritevoli di raggiungere i gradi più alti negli studi, di frequentare cioè gli istituti secondari superiori e le università.

La contaminazione di due diverse, anche se acute, necessità risulta evidente nel limite di fondo stabilito per la erogazione delle 5.000 o meglio delle 9.000 borse di studio secondo il testo della maggioranza della Commissione: di esse infatti possono usufruire solamente i giovani residenti in comuni dove non esistono scuole secondarie, inferiori o superiori. Una simile disposizione che costituisce una palese assurdità giuridica, oltre che umana, sotto il profilo della capacità culturale e del disagio economico del singolo studente trae senza dubbio la sua origine, ed una qualche giustificazione, dalla attuale inadeguatezza e insufficienza delle strutture della scuola italiana che anche per ciò che riguarda il ciclo obbligatorio e gratuito (scuola elementare e scuola media o di avviamento) non è presente in parecchie migliaia di comuni: è sufficiente osservare, per non dire della scuola media, che in almeno il 70 per cento dei comuni non esistono corsi di avviamento!

Del resto che l'attenzione dei proponenti più che al terzo comma dell'articolo 34 della Costituzione sia rivolta alla scuola obbligatoria si rileva anche dal fatto che una parte cospicua delle borse, 4.000 precisamente, dovrebbe essere riservata agli alunni delle scuole secondarie inferiori, che rientrano indubbiamente nel ciclo obbligatorio, ed è infine confessato esplicitamente dall'articolo 10 della proposta che prevede la cessazione delle borse di studio per la frequenza delle scuole secondarie inferiori « al momento in cui si renderà ovunque usufruibile l'istruzione obbligatoria gratuita prevista dalla Costituzione »!

Occorre, dunque, con estrema chiarezza affermare che la proposta Fanfani non risponde in grande parte all'esigenza e all'impegno del terzo comma dell'articolo 34, in quanto è soprattutto rivolta ad agevolare, con le borse di studio, la frequenza di quel tipo di scuola che per principio dovrebbe già essere obbligatoria e gratuita per tutti.

D'altra parte, pur non negandosi certo l'opportunità e l'utilità di simili misure anche per la scuola d'obbligo, non si deve dimenticare per una esatta valutazione del provvedimento proposto le proporzioni che, sotto i diversi profili, ha assunto oggi il problema della realizzazione integrale del

principio degli otto anni di istruzione obbligatoria e gratuita.

La realtà triste e dolorosa, a tutti nota, è che la maggior parte di ogni leva scolastica interrompe la frequenza della scuola prima del compimento dell'obbligo: di fronte alle molte centinaia di migliaia di giovani che dopo la quinta elementare non proseguono gli studi per motivi diversi, non ultimi dei quali la mancanza vera e propria delle scuole e il difetto di un'assistenza completa, appaiono veramente come piccola cosa le quattromila, o se si vuole le dodicimila borse di studio che saranno erogatate al terzo anno dall'entrata in vigore della legge proposta.

La questione di fondo resta non già quella di consentire ad una esigua minoranza di capaci e di meritevoli la frequenza della scuola secondaria inferiore bensì di renderla per tutti effettivamente obbligatoria e gratuita.

Ma una volta chiarita l'esatta portata del provvedimento ed i limiti della sua efficacia, resta, a nostro giudizio, una questione generale che sarebbe opportuno affrontare.

Si ricorderà che nella legge 9 agosto 1954, n. 645, si provvide a stanziare 500 milioni annui per borse di studio da conferirsi per concorso ad alunni di istituti di istruzione secondaria, capaci e meritevoli e appartenenti a famiglie particolarmente bisognose. In sostanza i principi essenziali allora affermati non si differenziano di molto da quelli della presente proposta e la logica avrebbe voluto che si pensasse semplicemente ad un aumento del fondo annuo dei 500 milioni, tanto più che l'esperienza compiuta nel corso dei tre ultimi anni ha servito a correggere via via le norme regolamentari per lo svolgimento dei concorsi e per l'assegnazione delle borse. È vero tuttavia che queste, distinte come entità e come numero per alunni delle scuole secondarie inferiori e superiori, statali e legalmente riconosciute, presentano oltre l'inconveniente della insufficienza numerica rispetto alle richieste e della esiguità della somma in riguardo ai bisogni effettivi, il difetto di essere limitate nel tempo ad un solo anno, di modo che il giovane capace è costretto ad affrontare di anno in anno l'alea e la trafila del concorso. Il principio della proposta Fanfani, del godimento della borsa per l'intero ciclo di studi, costituisce sotto tale aspetto una innovazione importante che dovrebbe ormai valere in ogni caso. Chiara è comunque l'opportunità di non frantumare le provvidenze statali in una serie di misure analoghe ed è per tale

giusta esigenza di unità negli sforzi e negli indirizzi che i diversi stanziamenti destinati a borse di studio nel bilancio della pubblica istruzione dovrebbero essere fusi in un solo capitolo e correlativamente bisognerebbe avere una sola ed organica legge in materia.

Se si intende prendere la proposta Fanfani come base per una regolamentazione generale della assistenza attraverso borse di studio nel settore della scuola secondaria è necessario tener conto dei risultati finora conseguiti con l'applicazione dell'articolo 19 della legge 9 agosto 1954, n. 645, e rinunciare in primo luogo alla clausola della mancanza della scuola nel comune di residenza del concorrente perché sarebbe davvero un modo anormale di far gravare le carenze dello Stato sulle spalle dei giovani meritevoli e di disagiate condizioni dei comuni dove le scuole fortunatamente esistono.

L'unica distinzione che, sotto tale profilo, può introdursi riguarda l'importo delle borse, da fissare eventualmente ad un livello più alto per i vincitori residenti in comuni privi di scuole secondarie e ad un livello più basso per gli altri, così come già si è fatto per le borse di studio della legge 9 agosto 1954, distinte in borse di lire 30.000 (scuola secondaria inferiore) e di lire 60.000 (scuola secondaria superiore) per allievi residenti in comuni in cui ha sede la scuola e borse di 60 e 100.000 lire rispettivamente per allievi residenti in comuni per i quali evidente appaia il disagio a raggiungere la sede scolastica.

Tale criterio non contraddice, anzi conferma ed estende il proposito di un più largo reclutamento di capacità e di energie per la creazione dei futuri gruppi dirigenti nazionali attingendo forza tra quegli strati della popolazione che finora hanno incontrato maggiori difficoltà, e spesso impedimenti assoluti, a partecipare al processo di formazione culturale e tecnica dei dirigenti di cui la scuola costituisce appunto l'indispensabile fase iniziale.

La proposta Fanfani si preoccupa sotto tale profilo essenzialmente dei ceti rurali, le scuole secondarie infatti difettano soprattutto nei comuni ad economia agricola e montana, ma l'esistenza della scuola non può farci dimenticare che anche nelle città, grandi e piccole, resta per strati imponenti della popolazione l'impossibilità di accedere alla scuola né i talenti, per usare un termine caro al proponente, che in tal modo si disperdono nell'ambiente urbano possono considerarsi meno preziosi per la società di quelli che non hanno modo di rivelarsi nelle nostre campagne.

Per queste, d'altra parte, il problema è da vedere nel quadro complessivo di un progresso sociale e civile ad assicurare il quale diventa elemento importante anche l'esistenza *in loco* della scuola, almeno per ciò che riguarda il ciclo obbligatorio.

Per il grado elementare e secondario inferiore il criterio da seguire dovrebbe essere pertanto quello dell'edificazione della scuola ovunque se ne presenti la necessità.

L'esistenza o meno della scuola in un comune non costituisce comunque a nostro giudizio, l'elemento di fondo per chi intenda aprire una prospettiva nuova nel reclutamento dei gruppo dirigenti: l'essenziale è di porre i giovani capaci e meritevoli ma privi di mezzi, ovunque risiedano, nella grande città industriale come nel piccolo villaggio contadino, in grado di accedere e di frequentare la scuola.

A tale proposito sarà piuttosto da seguire nella ripartizione delle borse tra le diverse province anziché il criterio del rapporto con la popolazione scolastica attuale quello della proporzione con la popolazione di età scolastica, al fine appunto di agevolare le zone dove la situazione economica generale e le condizioni di particolare disagio della scuola determinano per le famiglie e per i giovani i più gravi impedimenti.

Ma la proposta Fanfani presenta un secondo e più grave aspetto che non può sfuggire all'attenzione della Camera e che deve essere nettamente condannato.

Essa costituisce infatti, quale che sia lo scopo effettivo che i proponenti intendono perseguire, un provvedimento di favore per la scuola privata, legalmente riconosciuta.

È sufficiente, per rendersene conto, considerare che la famiglia, può iscrivere l'alunno vincitore di una borsa sia in una scuola statale che in una legalmente riconosciuta e che le stesse Commissioni esaminatrici non comportano alcuna distinzione nei componenti tra insegnanti della scuola statale e insegnanti di quella privata.

Si è già per questo aspetto su terreno della piena parità ed eguaglianza non solo per ciò che riguarda la partecipazione ai concorsi ma anche per ciò che concerne gli strumenti di valutazione e l'impiego delle borse. Ma la proposta Fanfani va pure oltre. Se si tiene conto della realtà attuale della scuola privata, generalmente considerata « più facile » di quella dello Stato, e in particolare della situazione degli insegnanti degli istituti legalmente riconosciuti, privi di una qualsiasi tutela giuridica nonché in generale in condizioni di inferiorità economica rispetto a

quelli statali, si comprende come il vantaggio per chi frequenterà la scuola privata ai fini soprattutto del mantenimento delle borse per l'intero ciclo di studi risulti indubitabile.

È tuttavia la condizione pregiudiziale della frequenza della scuola in un comune diverso da quello di residenza che determina obiettivamente uno stato di favore per la scuola legalmente riconosciuta.

È noto infatti che essa possiede non solo una rete di Istituti ben più capillare di quella dello Stato (secondo l'ultimo annuario statistico nel 1953-54 a 1.054 scuole statali facevano riscontro 1.107 scuole legalmente riconosciute nel campo della scuola media inferiore; a 652 Istituti statali per l'istruzione classica, scientifica, magistrale ne corrispondevano 833 privati!) ma che realizza ormai anche una sorta di monopolio nel campo dei collegi (i Convitti statali risultano nel 1953-54 essere 48 mentre i non statali ammontano a 1.243, tra i quali ben 926 sono gestiti da Enti religiosi!).

Il giovane vincitore di una borsa che dovrà frequentare la scuola lontano dal proprio comune sarà fatalmente spinto a rivolgersi al convitto e di conseguenza all'Istituto privato tanto più quando si tratti di ragazzi in tenera età come quelli che dovranno frequentare le scuole secondarie. In tal modo le borse dello Stato verranno ad essere uno strumento per indirizzare in larga misura i giovani verso la scuola privata e per assicurare a questa la possibilità di un ulteriore incremento.

Tali obiezioni, del resto da parte nostra già avanzate quando a proposito della più volte citata legge del 9 agosto 1954 si decise, con l'aumento delle tasse nelle scuole statali, di finanziare borse di studio anche per gli alunni di quelle private, non possono certo essere superate con le ovvie considerazioni che « il danaro dato alla scuola è sempre speso bene », che « il problema è di aiutare i bisognosi » che « lo Stato non può purtroppo creare tutte le scuole necessarie » e così via.

È necessario ricordare che da molti anni è aperta la questione del regolamento giuridico del nuovo principio della « parità » che per la scuola privata è stato stabilito dalla Costituzione. Purtroppo la « parità » resta ancora da definire, nonostante i richiami e le sollecitazioni della nostra parte, le iniziative di legge parlamentari, gli impegni ripetuti dei Ministri della pubblica istruzione. Proprio nella discussione sorta alla Camera sul principio della concessione delle borse statali anche ad alunni della scuola privata, l'ono-

revole Martino ritenne di dovere tranquillizzare le preoccupazioni dei deputati della sinistra affermando che già era stato predisposto « lo schema di un disegno di legge per la parità » e che al più presto esso sarebbe stato presentato al Consiglio dei Ministri e al Parlamento. Eravamo al 3 agosto 1954, ma « l'occasione di discutere e di discutere a fondo questo complesso problema costituzionale e giuridico della scuola non governativa, il problema delle sue esigenze, della libertà che deve ad essa accordarsi, degli adempimenti che debbono ad essa richiedersi », non è più venuta.

Ultimo in ordine di tempo il Ministro Rossi non ha fatto che ripetere, nella seduta nel 17 luglio 1956, l'antico impegno: « Ho lavorato per dare un nuovo ordinamento alla scuola non statale. Il relativo disegno di legge, già perfezionato, viene ora presentato all'esame dei competenti organi per essere quindi sottoposto al vostro alto e meditato giudizio! ».

Chi ha creduto di potersi lagnare, come di una manovra ostruzionistica, per il fatto che la minoranza abbia esercitato il proprio diritto di richiamare all'esame dell'Assemblea la presente proposta di legge deve ricercare piuttosto le ragioni e le responsabilità di un palese e reale ostruzionismo che, nonostante i tanti studi compiuti, ha finora impedito l'esame e la formulazione di una legge sulla parità della scuola privata.

Intanto sulla base della compiacente legislazione dell'estremo periodo bellico del fascismo la scuola privata, e in particolare quella confessionale, è venuta impetuosamente sviluppandosi nel corso dell'ultimo decennio e si è fatta forte di molti diritti senza essere in realtà sottoposta ai corrispondenti doveri.

I fautori di essa non nascondono, del resto, la volontà di ulteriori preziose conquiste, non ultima l'affermazione appunto del principio della quota-famiglia, della borsa alla famiglia, che è stato in altre Nazioni il tramite per giungere al finanziamento della scuola privata da parte dello Stato e che potrebbe costituire in Italia l'espedito per eludere il dettato costituzionale che impedisce

allo Stato di assumere oneri finanziari per la scuola privata.

Fanno nodo pertanto nella proposta Fanfani una serie di questioni fondamentali di rispetto e di attuazione della Costituzione: il dovere dello Stato di assicurare l'istruzione obbligatoria gratuita per almeno otto anni a tutti i cittadini; di istituire scuole di ogni ordine e grado in base alle necessità; di rispettare la libertà della scuola privata ma non di finanziarla; ma al di là di esse e prima ancora vi è l'esigenza pregiudiziale di una definizione legislativa del principio della « parità » della scuola privata.

Ciò che appare intollerabile, e sotto il profilo costituzionale e sotto quello politico, è che con una serie di misure parziali, anodine, lo Stato venga abdicando alla sua specifica e preminente funzione nel campo dell'istruzione pubblica e che, comunque, si agevoli l'incremento della scuola privata senza nemmeno stabilire le indispensabili garanzie per un suo corretto e serio funzionamento.

\* \* \*

Per queste ragioni invitiamo gli onorevoli colleghi a voler meditare ed accogliere alcune modifiche al testo della proposta e precisamente: l'abolizione della clausola della residenza in comuni privi di scuole secondarie per essere ammessi a concorsi provinciali, il conglobamento dei 500 milioni stanziati con la legge 9 agosto 1954, n. 645, nelle provvidenze previste dall'articolo 9 della presente proposta, l'obbligo per l'alunno vincitore di iscriversi in un Istituto statale fino a quando non saranno per legge determinate le condizioni di parità della scuola privata.

In tal modo, pur nei limiti che abbiamo messo in luce, la legge potrà rappresentare un aiuto per giovani capaci e meritevoli che per le difficoltà economiche della propria famiglia e per l'inadeguatezza delle attuali strutture scolastiche dello Stato, non sarebbero in grado di assolvere l'obbligo scolastico e tanto meno di proseguire gli studi per la conquista di una cultura superiore.

NATTA, *Relatore ai minoranza.*



## PROPOSTA DI LEGGE

## ART. 1.

Gli alunni italiani che intendano frequentare scuole, non esistenti nel comune di residenza, possono usufruire delle borse di studio istituite con la presente legge, purché dimostrino la propria attitudine a proseguire gli studi ed appartengano a famiglia con reddito non superiore a quello esente dall'imposta complementare.

## ART. 2.

A partire dall'anno scolastico 1957-58 a favore degli alunni di cui all'articolo 1, sono bandite ogni anno 5.000 borse di studio, di cui 3.000 dell'importo annuo di lire 140.000 e 2.000 dell'importo di lire 240.000.

Le borse di lire 140.000 sono riservate agli alunni che, avendo terminato le scuole elementari, intendano iscriversi alle scuole secondarie inferiori.

Le borse di lire 240.000 sono riservate agli alunni che, avendo terminato le scuole secondarie inferiori, intendano iscriversi a scuole secondarie superiori.

Le borse saranno assegnate per concorso.

## ART. 3.

A partire dal 1957, entro il mese di aprile di ogni anno, il Ministero della pubblica istruzione, sentito il parere del Consiglio Superiore, con propria ordinanza dispone un concorso per l'assegnazione delle borse di studio di cui all'articolo 2.

Il concorso dovrà espletarsi davanti ad apposita Commissione in ogni provincia una settimana dopo la chiusura della sessione estiva di esami sia delle scuole elementari che delle scuole secondarie inferiori.

## ART. 4.

Al concorso di cui all'articolo 3 possono partecipare gli alunni residenti nei comuni di ciascuna provincia, purché, con documenti allegati alla domanda, dimostrino: di aver terminato gli studi elementari o quelli secondari inferiori in unica sessione conseguendo la media complessiva di otto decimi, di appartenere a famiglia con reddito non superiore a quello esente dall'imposta comple-

## TESTO DELLA COMMISSIONE

## ART. 1.

Gli alunni italiani che intendano frequentare scuole, non esistenti nel comune di residenza, possono usufruire delle borse di studio istituite con la presente legge, purché dimostrino la propria attitudine a proseguire gli studi ed appartengano a famiglia con reddito non superiore al minimo imponibile dell'imposta complementare sul reddito più il massimo esente.

## ART. 2.

A partire dall'anno scolastico 1957-58 a favore degli alunni di cui all'articolo 1, sono bandite ogni anno 9 mila borse di studio, di cui 4 mila dell'importo annuo di lire 140.000 e 5 mila dell'importo di lire 240.000.

*Identico.*

*Identico.*

*Identico.*

## ART. 3.

*Identico.*

## ART. 4.

Al concorso di cui all'articolo 3 possono partecipare gli alunni residenti nei comuni di ciascuna provincia, purché, con documenti allegati alla domanda, dimostrino di aver terminato gli studi elementari o quelli secondari inferiori in una unica sessione conseguendo la media complessiva di sette decimi, di appartenere a famiglia col reddito previsto dall'articolo 1, di risiedere con la

mentare, di risiedere con la propria famiglia in comune privo delle scuole secondarie che l'alunno intende frequentare.

ART. 5.

La Commissione giudicatrice del concorso provinciale è nominata dal Ministro della pubblica istruzione. Essa è presieduta da un preside di scuola secondaria superiore, e composta di quattro professori di ruolo o incaricati in scuole secondarie statali o pareggiate o legalmente riconosciute, e di due maestri di scuole elementari.

La Commissione sottoporrà gli aspiranti al concorso alle prove scritte di italiano e di matematica su temi dettati dal Ministero, e a prove orali di italiano, matematica e cultura generale, secondo le norme del bando di concorso.

Al termine delle prove la Commissione classificherà in due distinti elenchi i partecipanti al concorso che intendono seguire gli studi secondari inferiori, e quelli che intendono seguire gli studi secondari superiori.

Saranno proclamati idonei solo i concorrenti che abbiano conseguito almeno la media complessiva di otto decimi. Le borse saranno assegnate agli idonei in ordine di merito fino ad esaurimento del numero di esse disponibile.

ART. 6.

Nel bando di concorso il Ministero della pubblica istruzione indicherà la quota delle 5.000 borse di studio assegnata a ciascuna provincia per le scuole secondarie inferiori e per quelle superiori, tenendo conto della popolazione scolastica.

Le borse non assegnate nel concorso provinciale per mancanza di idonei restano a disposizione del Ministero. Ultimati tutti

propria famiglia in comune privo delle scuole secondarie che l'alunno intende frequentare.

A partire dall'anno scolastico 1961-62 possono partecipare al concorso gli studenti che, avendo terminato le scuole secondarie superiori con la media di almeno sette decimi in un'unica sessione, intendano frequentare l'università, purché risiedano in comune che non sia sede universitaria.

ART. 5.

*Identico.*

*Identico.*

*Identico.*

*Identico.*

La stessa Commissione esaminerà, a partire dall'anno scolastico 1961-62 le domande degli studenti, di cui all'ultimo comma dell'articolo precedente, e, in caso di parità di merito nelle votazioni di esame, prevarrà, nell'assegnazione delle borse, il criterio del maggiore bisogno, quale emergerà dall'esame dei documenti presentati dai concorrenti.

ART. 6.

Nel bando di concorso il Ministero della pubblica istruzione indicherà la quota delle 9 mila borse di studio assegnata a ciascuna provincia per le scuole secondarie inferiori e per quelle superiori, tenendo conto della popolazione scolastica.

*Identico.*

i concorsi provinciali esse vengono proporzionalmente ripartite tra le provincie aventi idonei in soprannumero.

## ART. 7.

La famiglia del vincitore della borsa di studio riceve in quattro rate trimestrali anticipate l'ammontare della borsa annua, a partire dal 10° giorno dall'avvenuta iscrizione dell'alunno vincitore in una scuola statale, pareggiata o legalmente riconosciuta.

La borsa di studio è confermata di anno in anno sino al compimento degli studi, purché l'alunno che la vince continui a riportare negli studi una classifica finale, di scrutinio o d'esame, l'approvazione in unica sessione con la media di almeno di sette decimi.

Il borsista che, terminati gli studi secondari con la suddetta media, intenda frequentare l'Università, ha diritto ad una borsa di studio annua di lire 350.000, usufruibile fino al compimento degli studi, purché gli esami previsti nel piano della facoltà siano superati con una media di 27 trentesimi, e nessun voto risulti inferiore a 24 trentesimi.

L'ammontare della borsa di studio, di qualsiasi tipo, è ridotta di un terzo, qualora la distanza fra la sede della scuola frequentata e il comune di residenza della famiglia consenta agevolmente all'alunno il rientro in famiglia ogni giorno.

Lo studente cessa del godimento della borsa di studio se la sua famiglia arriva a superare il reddito esente o viene a risiedere in comune in cui esista la scuola da frequentare.

Il godimento della borsa di studio di cui alla presente legge non è cumulabile con altra borsa di studio a carico dello Stato.

I borsisti sono esenti da qualsiasi tassa o contributo scolastico,

ART. 8. <sup>75</sup>

Entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge il Ministro della pubblica istruzione, sentito il Consiglio Superiore della pubblica istruzione, emanerà il regolamento necessario.

## ART. 9.

A partire dall'anno finanziario 1957-58. il Ministero del tesoro iscriverà nel bilancio della

## ART. 7.

*Identico.*

*Identico.*

Il borsista che, terminati gli studi secondari con la suddetta media, intenda frequentare l'università, ha diritto ad una borsa di studio annua di lire 350.000, usufruibile fino al compimento degli studi, purché tutti gli esami previsti nel piano della facoltà siano superati con una media complessiva di ventisette trentesimi e nessun voto risulti inferiore a ventiquattro trentesimi, salva la eccezione di ventun trentesimi per un solo esame, come previsto alla lettera b) della legge 18 dicembre 1951, n. 1551.

*Identico.*

Lo studente cessa dal godimento della borsa di studio se la sua famiglia arriva a superare il reddito previsto dall'articolo 1 o viene a risiedere in comune in cui esista la scuola da frequentare.

*Identico.*

*Identico.*

## ART. 8.

*Identico.*

## ART. 9.

Nello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione saranno

spesa del Ministero della pubblica istruzione la somma di 900 milioni occorrente alle 5.000 borse di studio del concorso annuale, e dal 1958-59 le maggiori somme richieste dalla continuazione del pagamento delle borse di studio agli studenti vincitori fino al compimento del ciclo di studi intrapreso.

ART. 10.

Le norme di questa legge concernenti le borse di studio per la frequenza delle scuole secondarie inferiori cesseranno di aver vigore a tutti gli effetti al momento in cui si renderà ovunque usufruibile l'istruzione obbligatoria gratuita prevista dalla Costituzione.

inscritte, a partire dall'esercizio finanziario 1957-58, lire 1.760.000.000 per le 9 mila borse di studio del concorso annuale e, negli esercizi successivi, le maggiori somme richieste dalla continuazione del pagamento delle borse di studio agli studenti vincitori fino al compimento del ciclo di studi intrapreso.

Alla spesa di lire 1.760.000.000 relativa all'esercizio 1957-58 si provvederà per lire 900.000.000 a carico del Fondo destinato a sopperire agli oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso, iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero del Tesoro per l'esercizio medesimo e per lire 860.000.000 a carico del capitolo 623 dello stato di previsione stesso.

Il Ministero del tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

ART. 10.

Le norme della presente legge concernenti le borse di studio per la frequenza delle scuole secondarie inferiori cesseranno di aver vigore a tutti gli effetti a mano a mano che si renderà usufruibile l'istruzione obbligatoria gratuita prevista dalla Costituzione.